

27/11/2017

senato.it - Legislatura 17^a - 11^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 356 del 08/11/2017

Versione ePub

Versione per la stampa
Mostra rif. normativi

Legislatura 17^a - 11^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 356 del 08/11/2017

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2017

356^a Seduta

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020

(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 – TABELLA 4)

L'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e la tabella 4, premesso che gli interventi ivi previsti vanno nella direzione, da una parte, di agganciare i cambiamenti nel mercato del lavoro determinati dai processi tecnologici di "Industria 4.0" e, dall'altra, di assicurare la

ricollocazione al lavoro per chi ne sia rimasto privo, con la previsione di un reddito di inclusione di tipo universalistico;

valutato che nello specifico sono previste una serie di misure volte a prendersi cura delle competenze delle persone nei processi di cambiamento del lavoro, nei percorsi scolastici e di passaggio dalla scuola all'occupazione. In particolare si includono, accanto a interventi per incentivare acquisto di beni strumentali, già contenute nella legge di bilancio dello scorso anno, agevolazioni in termini di credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di formazione legate al Piano Nazionale Impresa 4.0. Si rafforza inoltre il sistema degli Istituti Tecnici Superiori e, nell'ambito degli incentivi strutturali all'occupazione giovanile stabile, si stabilisce un esonero contributivo totale per aziende che assumono - entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio - studenti che hanno partecipato ad attività di alternanza scuola lavoro e periodi di apprendistato;

considerato che - tra le principali innovazioni "di sistema" della legge di bilancio - dal 1° luglio del 2018 il Reddito di inclusione sociale sarà rivolto non più, in via prioritaria, come prevedeva il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 107, ad alcune categorie, ma a tutti gli aventi diritto, ciò che rappresenta una novità assoluta nel panorama normativo italiano riferito storicamente alla legislazione di contrasto alla povertà,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, riguardante il credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, sarebbe opportuno rendere il più possibile accessibili le misure agevolative in merito alla formazione.

All'articolo 9, sulla promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria, si ritiene necessario ulteriormente rafforzare le risorse a disposizione e connettere lo sviluppo degli ITS al Piano Nazionale Industria 4.0. Sarebbe doveroso sostenere altresì i corsi di "Istruzione e Formazione Professionale", elevando i finanziamenti statali; d'altro lato lo Stato dovrebbe esercitare un effettivo supporto e controllo delle Regioni, affinché attuino effettivamente il sistema IeFP di loro competenza, nel rispetto delle norme statali e dei diritti dei cittadini, delle famiglie e dei giovani.

Si rileva inoltre che la formazione degli adulti dovrebbe essere sostenuta da una migliore capacità operativa dei fondi interprofessionali secondo regole definite.

Si suggerisce alla Commissione di merito di portare a regime la sperimentazione del sistema duale, rendendo stabili e crescenti nel tempo i finanziamenti per sostenere tale attività, nonché di valutare l'opportunità di rendere permanenti gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca, previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Per quanto riguarda l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, di cui all'articolo 16, si ritiene opportuno un intervento che subordini l'accesso all'esonero contributivo alla condizione di "non occupazione a tempo indeterminato del lavoratore" nei sei mesi precedenti l'assunzione, come già realizzato negli anni precedenti. Inoltre si suggerisce di circoscrivere l'ambito di applicazione del comma 5 del medesimo articolo a quei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, con riferimento a lavoratori e lavoratrici con la medesima mansione di quelli da assumere per poter usufruire dei suddetti sgravi.

Quanto all'articolo 20, sarebbe opportuno che la fruizione dell'assegno di ricollocazione e delle altre misure incentivanti ivi previste venga estesa anche ai profili professionali a rischio di esubero coinvolti da riduzione di orario per contratto di solidarietà.

In merito all'articolo 22, in tema di assegno pensionistico (APE), si ritiene necessaria l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, del "Fondo APE Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; al contempo, sarebbe opportuna una prosecuzione della misura sperimentale cosiddetta "opzione donna", una volta terminata la fase di monitoraggio.

Con riferimento all'articolo 25, sul potenziamento della misura di contrasto alla povertà (Reddito di inclusione), considerato che quest'ultimo è una misura nazionale e di prossimità allo stesso tempo, si suggerisce alla Commissione di merito di destinare risorse aggiuntive per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e per l'assunzione di nuovo personale nei servizi sociali.

Sull'articolo 65, che prevede disposizioni utili a definire misure tese ad agevolare la ripresa sia sociale che economica delle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, si sottolinea la necessità di garantire la continuità, anche per il 2018, di tutte quelle misure di sostegno già previste nell'articolo 45 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (cosiddetto "decreto-legge Terremoto").

In merito poi alla sostenibilità di un sistema lavoro orientato all'attivazione e alla ricollocazione e al rendere più agevole l'incontro domanda offerta, si ritiene necessario e indispensabile il rafforzamento dell'occupazione e dell'inserimento lavorativo, andando a reperire nuove risorse per l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL). E' inoltre necessario che tale ente assolva alla funzione di programmazione delle politiche attive per il lavoro secondo un più efficace coordinamento con il complesso delle azioni di governo e una disciplina certa della sua *governance*. È infine indispensabile aumentare il finanziamento per il funzionamento di *ANPAL servizi*, società *in house* di ANPAL, proprio in virtù dei nuovi compiti che la legge di bilancio le assegna.

Si suggerisce altresì di prevedere che l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) possa essere messo nelle condizioni di svolgere al meglio e in modo indipendente la sua necessaria attività di valutazione delle politiche pubbliche per il lavoro, anche attraverso la stabilizzazione con procedura di selezione dei suoi collaboratori precari.

In merito al CNEL, si ritiene che debba essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività, in ragione della sua natura tripartita, sulle funzioni per le quali appaiono opportuni i requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio tra gli interessi sociali, come la certificazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori. A tale fine è necessario che l'organo venga dotato delle risorse essenziali per la sua operatività.

Da ultimo, in tema di politiche sociali, si segnala che i disegni di legge nn. 2048 e connessi, in tema di riconoscimento della figura dei *caregivers*, attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato, dovrebbero essere sostenuti dall'accantonamento di un fondo adeguato e finalizzato al finanziamento dei benefici ivi ipotizzati.

Si ritiene altresì necessario rifinanziare per il 2018 l'assegno di natalità (anche detto "*Bonus bebè*"), istituito dall'articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e rivedere la prevista riduzione sia del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cosiddetto "*Dopo di noi*", sia quella del Fondo per la non autosufficienza, contenuta nello stato di previsione delle spese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si propone di disporre per il 2018 una adeguata riduzione delle contribuzioni dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore in relazione ai contratti di apprendistato di primo e terzo livello, in modo da conservare un significativo differenziale rispetto al costo indiretto del contratto ordinario a tempo indeterminato.